



Se l'alcoltest dà due risultati uguali a distanza di oltre 10 minuti l'imputato per guida in stato di ebbrezza deve essere assolto e l'auto dissequestrata

Nota ASAPS: Ci piace però evidenziare che il comma 2 dell'articolo 379 del Re. di Esecuz. al C.d.S. richiede che la prova della concentrazione indicata al comma 1, è data "da almeno" due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5'.

Per cui, là dove dovessero sorgere dubbi, anche in relazione al perfetto funzionamento dell'etilometro, sembra che nulla vieti procedere ad ulteriori verifiche non sussistendo un obbligo giuridico di fermarsi alle prime due. (Una nota a futura memoria...)

Il consulente non ha dubbi: nella generalità dei casi dalla seconda prova risulta almeno un decimale di differenza conseguente al processo fisiologico di assorbimento. Guidare in stato di ebbrezza è un fatto gravissimo ed un crimine, perché mette a rischio la propria incolumità e quella degli altri. Su questo non ci piove. Ma sulla scia di una caccia alle streghe amplificata dalle troppe e tragiche stragi del "sabato sera" determinate dall'assunzione di alcolici e di sostanze psicotrope o stupefacenti, anche le autorità di polizia stradale stanno esagerando nei metodi, troppo spesso alla ricerca della benché minima traccia di tali sostanze, forse anche quando non ci sono, considerando quale ausilio infallibile il temibile alcoltest o etilometro che dir si voglia senza valutare le effettive condizioni dell'automobilista incappato nel controllo. Significativa in tal senso una sentenza del tribunale di Milano, la numero 8005/12 pubblicata nel luglio dello scorso anno dal giudice monocratico dottoressa Luisa Ponti dell'ottava sezione penale che si pone in antitesi con un recente orientamento della Cassazione, ma che comunque per Giovanni D'Agata presidente e fondatore dello "Sportello dei Diritti", vale la pena diffondere perché ha valore persuasivo anche in virtù delle conclusioni logico-giuridiche, assai condivisibili, cui perviene il giudicante. Nel caso esaminato, l'imputato era stato "pizzicato" dalla polizia stradale di notte in autostrada con gli occhi lucidi e l'alito di vino e le due prove dell'alcoltest, effettuate in successione a tredici minuti di distanza avevano esibito lo stesso risultato di 1,58 g/l. Nonostante ciò il giudice del merito ha assolto l'automobilista perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, evitando così la pena dell'arresto oltreché l'esosa ammenda prevista per questa ipotesi ed ottenendo la restituzione dell'autovettura sequestrata. Ritiene il giudicante che all'imputato semmai poteva essere contestata al massimo l'ipotesi più lieve che, com'è noto ormai è stata depenalizzata dall'agosto 2010, riportandola nell'alveo delle sanzioni amministrative. Probabilmente ha giovato al conducente il fatto che sia un padre di famiglia, con tanto di bambini al seguito, che sta tornando a casa dopo una cena dai genitori. Non un giovanotto che si ubriaca per la movida del sabato sera. È vero che avrebbe bevuto del vino e un po' di spumante al momento del dolce, mentre il valore rilevato dall'etilometro rientra nell'ipotesi più grave prevista dal

codice della strada per la guida in stato d'ebbrezza. È ragionevole, in tale ipotesi, il dubbio che sia stato l'etilometro a presentare qualche "anomalia". A dimostrare che due risultati identici a distanza di quasi un quarto d'ora costituiscono un'anomalia è il consulente tecnico già consultato in sede d'indagini difensive: non gli è mai capitato di rilevarlo in tanti anni di esperienza all'istituto di medicina legale. In poche parole: sussiste un «molto ragionevole dubbio» sull'effettività del tasso alcolico rilevato.

da politamentecorretto.com

La guida in stato di ebbrezza e il rifiuto dell'etilometro sono reati diversi



Il rifiuto di sottoporsi al test ha autonoma rilevanza rispetto alle diverse fattispecie di guida in stato di ebbrezza. I due reati, quindi, possono essere in concorso tra loro. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 13548/13.

Il caso - Un 35enne, dopo aver patteggiato la pena (reato previsto dall'art. 186, comma 7, codice della strada, rifiuto di sottoporsi all'alcoltest), fa ricorso per cassazione, rilevando che il giudice ha erroneamente applicato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Con il ricorso si sottolinea il fatto che tale sanzione doveva essere applicata qualora il trasgressore avesse riportato condanna nei due anni precedenti per il medesimo reato. Il fatto è - rileva il ricorrente - che la precedente condanna non riguardava il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest, ma la guida in stato di ebbrezza accertata. La Cassazione, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida, precisa che la fattispecie del rifiuto di sottoporsi al test ha «autonoma rilevanza» rispetto alle altre ipotesi di reato previste dall'art. 186, comma 2, cod. strada, riguardanti le diverse fattispecie di guida in stato di ebbrezza, per il caso in cui risultino accertati determinati valori alcolemici. Insomma, secondo la Quarta Sezione Penale della Cassazione, il legislatore, con il riferimento alla condanna riportata dal soggetto nei 2 anni precedenti per il «medesimo reato», intende unicamente l'ipotesi di condotta recidivante rispetto alla specifica fattispecie del "rifiuto". Anche le diverse ipotesi di stato di ebbrezza, disciplinate dal comma 2 dell'art. 186 cod. strada, «integrano autonome fattispecie incriminatrici» e, inoltre, «non ricorre rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, che risultano caratterizzate da reciproca alternatività» (Cass., n. 7305/2009).

da dirittoegustizia.it



Cassazione: attenzione alle invettive "Italia paese di merda" è vilipendio

I giudici della Prima sezione penale hanno confermato la condanna di un autista 71enne che aveva sfogato con quella frase la rabbia per una multa elevatagli dai carabinieri. Per commettere il reato, spiega la Corte, basta l'offesa alla nazione, un'ingiuria che leda il prestigio o l'onore della collettività nazionale "a prescindere dai vari sentimenti nutriti dall'autore"



ROMA - Nessuno studio per ora lo ha certificato con precisione scientifica, ma probabilmente non si sbaglia se si ritiene che con la crisi e il suo corredo collettivo di stress e infelicità, le imprecazioni siano aumentate in modo esponenziale. Ebbene, si faccia attenzione alle parole

usate per prendersela con i disservizi, i vincoli, le tasse, le code e la scarsità di opportunità del Belpaese. Perché sfogarsi con il classico "Italia paese di merda", per quanto liberatorio, non può essere tollerato. E' reato, in quanto vilipendio alla nazione.

Lo ha certificato la Cassazione, confermando la condanna inflitta a un 71enne che, fermato dai carabinieri perché a bordo di un'auto con un solo faro acceso, si era lasciato andare a quel repertorio di invettive contestando la contravvenzione che i militari gli stavano elevando. I giudici della prima sezione penale di 'Palazzaccio' sono intervenuti dopo che la Corte d'Appello di Campobasso aveva condannato l'anziano per quella frase, "in questo schifo di Italia di m...", al pagamento di una multa di mille euro, pena interamente coperta da indulto.

Ed ecco le motivazioni della sentenza, depositata oggi: "Il diritto di manifestare il proprio pensiero in qualsiasi modo non può trascendere in offese grossolane e brutali prive di alcuna correlazione con una critica obiettiva". Per integrare il reato, previsto dall'articolo 291 del codice penale, "è sufficiente una manifestazione generica di vilipendio alla nazione, da intendersi come comunità avente la stessa origine territoriale, storia, lingua e cultura, effettuata pubblicamente".

Il reato in esame, spiega la Suprema Corte, "non consiste in atti di ostilità o di violenza o in manifestazioni di odio: basta l'offesa alla nazione, cioè un'espressione di ingiuria o di disprezzo che leda il prestigio o l'onore della collettività nazionale, a prescindere dai vari sentimenti nutriti dall'autore".

Ecco perché il comportamento dell'imputato, che "in luogo pubblico, ha inveito contro la nazione", gridando quella particolare frase, "sia pure nel contesto di un'accesa discussione dopo la contestazione elevatagli dai carabinieri per aver condotto un'autovettura con un

solo faro funzionante, integra il delitto di vilipendio previsto dall'articolo 291 del codice penale".

Questo, osservano gli 'ermellini', "sia nel profilo materiale, per la grossolana brutalità delle parole pronunciate pubblicamente, tali da ledere oggettivamente il prestigio o l'onore della collettività nazionale, sia nel profilo psicologico, integrato dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà di proferire, al cospetto dei verbalizzanti e dei numerosi cittadini presenti sulla pubblica via nel medesimo frangente, le menzionate espressioni di disprezzo, a prescindere dai veri sentimenti nutriti dall'autore e dal movente, nella specie di irata contrarietà per la contravvenzione subita, che abbia spinto l'agente a compiere l'atto di vilipendio".

da *repubblica.it*

Cassazione, la multa per eccesso di velocità è illeggibile? Non si paga

I giudici danno ragione all'automobilista. Il testo prestampato della contravvenzione era sbiadito: violati i diritti di difesa

ROVIGO - Se la multa non si legge, il cittadino non paga. Lo aveva già stabilito il giudice di pace di Rovigo, con una sentenza del 2011, ora arriva anche la conferma da parte della Cassazione, che ha ripreso in mano la questione. La storia inizia nel 2011 e vede protagonista una polesana, alla quale, per posta, arriva un prestampato con il quale le viene comunicato che è incorsa in una multa per eccesso di velocità.

Il problema, del quale la donna si accorge subito, è che tutte le parti prestampate del verbale sono incomprensibili, sbiadite, mal stampate. Gli unici passaggi chiari sono quelli nei quali è stato l'operatore a inserire le informazioni obbligatorie per individuare il multato: generalità e simili. A questo punto, numerosi cittadini avrebbero ingoiato il boccone amaro, mormorato qualche imprecazione e pagato. Non la rodigina, che assistita dal proprio legale, ha deciso di impugnare la sanzione di fronte al giudice di pace. Che le ha dato ragione, ritenendo che spedire un verbale in gran parte illeggibile sia una violazione bella e buona del diritto alla difesa del multato.

«Nel caso di specie, come detto - scrive il giudice di pace - il verbale risulta incomprensibile e illeggibile se non nelle parti del testo inserite negli spazi a ciò adibiti del prestampato, per cui il diritto alla difesa ne risulta gravemente inficiato». Un ragionamento molto simile è poi quello seguito anche dalla Corte di Cassazione, che si è trovata a dovere valutare questa problematica. Lo ha fatto confermando tutte le valutazioni che erano state fatte dal magistrato di Rovigo.

Il principio normativo seguito è sempre il medesimo: spedire una multa della quale praticamente non si riesce a leggere nulla equivale a pregiudicare in maniera molto grave il diritto dell'imputato alla difesa.

«In tema di sanzioni amministrative per violazioni del



Codice della strada - scrivono i Supremi giudici nella sentenza - la validità della contestazione della violazione è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, al quale la contestazione medesima è preordinata». In parole povere la multa, per essere valida, deve consentire a chi la riceve di poterla contestare, difendendosi. Se ciò non è possibile, il verbale va annullato.

di Lorenzo Zoli
da gazzettino.it

Risponde di omicidio colposo l'automobilista che investe a velocità moderata il pedone fuori dalle strisce

Dalla Suprema corte tutte le regole di buona condotta: da prevedere il passaggio a piedi con il semaforo rosso e l'attraversamento oltre la segnaletica orizzontale. Dalla Suprema corte arriva il monito agli automobilisti che devono fare la massima attenzione ai pedoni cercando di prevedere anche eventuali irregolarità da parte loro. Risponde infatti di omicidio colposo chi investe il pedone che attraversa fuori dalle strisce o con il semaforo rosso. Non solo. È irrilevante la velocità contenuta alla quale procede l'automobile.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 24171 del 4 giugno 2013, ha respinto il ricorso di un automobilista contro il giudizio di colpevolezza della Corte d'appello di Catanzaro che lo ha condannato a 4 mesi di reclusione per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale. La quarta sezione penale, in linea con la Corte di merito, ha ritenuto il conducente responsabile di tale reato in quanto ha violato gli obblighi di prudenza che non erano solo nel rispetto dei limiti di velocità imposti in quel tratto ma anche «l'obbligo di attenzione» che ogni guidatore deve tenere per «avvistare» il pedone e i suoi comportamenti illeciti, così da poterne tempestivamente prevenire il rischio di investimento. Si legge in sentenza che «il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare, proprio dei pedoni).

Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti, vuoi violativi degli obblighi

comportamentali specifici, dettati dall'articolo 190 del codice della strada. Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui». Dunque, il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o violativo di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe concausa dell'evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente: cfr. articolo 41, comma 1, c.p.), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre. Questo solo se egli si sia trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di «avvistare» il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti (anche se rapidi, inattesi, imprevedibili).

di Vanessa Ranucci
da cassazione.net

I reato di guida in stato d'ebbrezza non può essere decisivo ai fini della concessione della cittadinanza italiana

Ad un cittadino ghanese, in Italia da ventidue anni, veniva negata dal Ministero dell'interno la concessione della cittadinanza italiana in virtù di un decreto penale del GIP di Verona, recante la sua condanna per guida in stato d'ebbrezza.

Con la sentenza del 28 maggio 2013, n. 2920, il Consiglio di Stato ha però precisato che, per quanto possa esser reputato fonte di rilevante allarme sociale la guida di autoveicoli in stato di ebbrezza, non risulta, che la P.A. abbia valutato, al di là del dato fattuale del decreto penale di condanna (peraltro di un reato meramente contravvenzionale, previsto dal codice della strada a prevenzione di eventuali sinistri, senza che in concreto risulti siano stati provocati incidenti, tanto meno con danni) l'effettiva gravità della vicenda, la quale si sostanzia in un caso isolato e risalente rispetto alla data della statuizione della P.A. stessa. Ne deriva che la valutazione discrezionale sulla integrazione dello straniero nel tessuto sociale della Repubblica deve certo tener conto anche degli illeciti penali da questi commessi nel periodo in cui egli dimora in Italia, ma non può legittimamente prescindere da un giudizio globale sulla di lui personalità e, soprattutto, dal giudizio sulla gravità in sé della vicenda penale, a fronte di ogni altro comportamento del soggetto.

di Luigi Del Giudice
da studiocataldi.it